

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“5pani2pesci”

Articolo 1

È costituita in data odierna l'Associazione di Promozione Sociale denominata "5pani2pesci" (in seguito “Associazione”) ai sensi della legge n. 383 del 7/12/2000 e della legge Regione Basilicata n.40 del 13/11/2009. L'Associazione ha sede legale in Sant’Arcangelo (PZ) 85037, Via Nicola Di Domenico, 2 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà esercitare la propria attività anche all'estero.

Articolo 2

Ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica e all'antropologia cristiana, l'Associazione, che non ha scopo di lucro e non persegue fini politici, si rivolge a chiunque senza attuare discriminazioni o limitazioni in base a razza, religione, età, sesso, stato sociale, civile, convinzioni e provenienza. L'età non è requisito di specifica ammissione della persona fisica all'Associazione.

Articolo 3

L'Associazione si pone come obiettivo e scopo quello di promuovere, documentare e valorizzare la *vita spirituale e affettiva* con un particolare accento al *discernimento vocazionale* e al *sacramento del matrimonio*, facendone conoscere la sua essenza più intima e profonda. Lo scopo dell'Associazione è quello di incrementare la consapevolezza su quali meccanismi relazionali, percorsi educativi personali e di coppia influenzano la formazione di una famiglia sana e robusta, in grado di navigare attraverso le insidie della vita. Per questo si propone di annunciare la bellezza della vocazione al matrimonio cristiano, di fornire spunti per il discernimento autentico di questa chiamata, di supportare gli sposi nel vivere in pienezza il sacramento del matrimonio come “nuova via della propria santificazione”, e di accompagnare nel cammino personale e di coppia verso la propria più vera felicità nella concretezza della vita quotidiana. Al fine del raggiungimento di questi obiettivi, l'Associazione propone un utilizzo consistente della *testimonianza*, intesa come coinvolgimento diretto delle persone che vivono e cercano di vivere in maniera autentica e profonda la vita spirituale in coppia ed il sacramento del matrimonio. In particolare, la diffusione delle esperienze individuali e di coppia attraverso una presentazione basata sull'utilizzo di mezzi audio visivi moderni e comunicazione web. L'associazione si pone come *obiettivi principali*:

- Diffondere e divulgare i *principi di base* per la realizzazione di una profonda e consapevole vita cristiana;
- Conoscere *storie di vita* che possano essere *testimoniate* in forma scritta, fotografica, audio o video, al fine di poter trasmettere e documentare la vita spirituale, il discernimento vocazionale ed il sacramento del matrimonio;
- Creare una *rete di mutuo sostegno* per tutte le persone che stanno cercando di vivere i principi spirituali del discernimento vocazionale e del matrimonio cristiano, ma che si trovano soli nell'affrontare questo stile di vita.

Al fine di realizzare questi obiettivi, l'Associazione investe nella:

- *Comunicazione online*, attraverso lo studio e l'utilizzo dei canali social e di tutte quelle realtà emergenti nel mondo della comunicazione. Fine principale di questi canali è quello della divulgazione e della formazione, nonché della promozione e condivisione del materiale pubblicato sul blog ufficiale dell'associazione, e la promozione di articoli, immagini e riflessioni provenienti da altri progetti, ma che rimangono funzionali ai fini principali dell'Associazione.
- *Testimonianza personale*, di chi vive o desidera vivere in maniera autentica e profonda la vita spirituale e affettiva, il discernimento vocazionale e il sacramento del matrimonio. Queste testimonianze vengono condivise attraverso articoli, riflessioni, foto documentari ai matrimoni, video documentari e brevi sequenze video.
- *Sviluppo di tecniche visive e multimediali*, per poter veicolare in maniera più efficiente gli articoli ed i pensieri condivisi. L'Associazione costantemente sviluppa grafiche di alta qualità e si occupa, inoltre, di produrre sequenze video da poter condividere sul web che, esponendo gli stessi argomenti trattati in forma scritta, impiegano un mezzo audio visivo per poterne incrementare la diffusione.
- *Stampa di pubblicazioni cartacee*, per una trattazione allargata e alternativa. L'Associazione propone la stampa di libri, riviste e calendari per promuovere e divulgare gli argomenti trattati sul web.
- *Corsi di formazione, progetti solidali ed incontri di preghiera*, per il sostegno ed il rafforzamento della relazione tra chi mira alla realizzazione di una vita spirituale cristiana viva e profonda. In queste occasioni si sviluppano vari temi della vita spirituale, del discernimento vocazionale e del sacramento del matrimonio.
- *Accoglienza*, per la condivisione della vita spirituale e di coppia. Per le persone in cerca di una profonda condivisione personale, l'Associazione offre la possibilità di brevi soggiorni in piena condivisione con una famiglia accogliente per sperimentare la vita familiare cristiana.

I SOCI

Articolo 4

L'Associazione è ispirata ai principi cristiani e potrà intrattenere rapporti di collaborazione con figure professionali che aderiscano a tali principi, riservandosi di recedere da dette collaborazioni qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito, o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, collaborazioni occasionali o continuative.

Articolo 5

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche o giuridiche, anche non residenti o stabiliti in Italia. I soci dell'Associazione si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori. Sono *soci fondatori* coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione. Questa qualifica sarà conservata vita natural durante, a meno che non recedano o siano esclusi dall'Associazione per indegnità, che dovrà essere votata dal Consiglio Direttivo ed avere il voto favorevole di tutti gli altri soci fondatori. Sono *soci ordinari* coloro che condividendo i fini e gli ideali dell'Associazione e chiedendo di essere ammessi ad essa, ottengano la medesima ammissione, versino la relativa quota associativa annuale e partecipino attivamente alle sue iniziative, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono *soci sostenitori* tutti coloro che condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, ma non volendo o riuscendo a partecipare fattivamente all'organizzazione delle sue molteplici attività, ciononostante intendano fornire il loro contributo e sostegno economico. A tal fine la relativa quota associativa annuale è libera, non potendo in ogni caso essere inferiore a un importo minimo, così come stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio ordinario e sostenitore si acquista previa presentazione di apposita domanda sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà con delibera insindacabile. La domanda, che può essere inoltrata in qualunque forma, deve in ogni caso contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi sociali e l'impegno a partecipare alle attività sociali (solo per i soci ordinari) e ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi. Le quote annuali associative sono dovute per anno solare. La quota di iscrizione all'Associazione vale come quota associativa annuale per il primo anno di iscrizione. Il versamento delle quote per il rinnovo dell'iscrizione deve essere effettuato entro 10 giorni dalla scadenza. L'importo delle quote di iscrizione e delle quote associative è stabilito mediante deliberazione annuale del Consiglio Direttivo. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perde ogni diritto al fondo comune.

Articolo 6

La qualifica di socio si perde con delibera motivata del Consiglio Direttivo:

- a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per espulsione, nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine o delle finalità dell'Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita dell'Associazione e di inadempimento degli impegni assunti verso l'Associazione o i doveri inerenti la qualifica di socio;
- c) per morosità o mancato rinnovo dell'iscrizione associativa entro il termine di scadenza di cui all'art. 5;
- d) per decesso.

I soggetti che abbiano perso la qualifica di soci non hanno diritto al rimborso dei contributi versati. Il contributo dei soci è intrasmissibile e non rivalutabile. La qualifica di socio non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, conferire la qualifica di *socio onorario* a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. I soci onorari possono essere esclusi dal versamento della quota associativa.

Articolo 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi, mentre i soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed il (o i) Regolamento(i) eventualmente connesso(i), di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative entro la scadenza fissata dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. I soci si impegnano a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci

Articolo 11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Ogni socio ha in ogni caso diritto ad un voto. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con delega scritta, da altri associati per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri, per le quali non sono ammesse deleghe. Gli Enti associati partecipano all'assemblea mediante il proprio legale rappresentante o altro referente delegato, preventivamente indicato mediante comunicazione scritta.

Articolo 12

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ed in sede straordinaria.

In sede *ordinaria* delibera in merito a:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni vanno effettuate entro il mese di aprile dell'anno successivo per quanto concerne il rendiconto consuntivo, ed entro il mese di novembre dell'anno precedente, per quanto riguarda il rendiconto preventivo;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- trasferimento della sede;
- fissazione dei limiti dei rimborsi spese ai soci;
- fissazione del limite massimo di operazioni di competenza del Tesoriere;
- ogni altro ambito ad essa demandato per legge o per statuto.

In sede *straordinaria* delibera in merito a:

- modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo,
- istituzioni o modifiche di regolamenti,
- scioglimento dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea può riunirsi attraverso mezzi telematici di videoconferenza (od altri idonei) ed il voto può essere espresso attraverso di questi, altro mezzo elettronico o cartaceo.

Articolo 13

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo. L'assemblea sarà convocata mediante affissione di avviso presso la Sede sociale, posta elettronica, avviso telefonico o qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima, salvi motivi di urgenza valutati dal Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, al quale spetta constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea. In caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente svolge le medesime funzioni. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 14

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea si intende validamente costituita in sede ordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese, in sede ordinaria, sia in prima, che in seconda convocazione, a maggioranza semplice di voti dei presenti, ossia con voto favorevole della metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea si intende validamente costituita, invece, in sede straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni inerenti la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto, l'istituzione o modifica di regolamenti, vengono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti, mentre le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio verranno prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Delle riunioni di assemblea si redige sull'apposito libro sociale il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Il Presidente

Articolo 15

Il Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Alla carica di Presidente, devono essere chiamati esclusivamente i soci fondatori, salvo il caso di rinuncia o di morte di tutti i soci fondatori. Il Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Articolo 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, in sua assenza, tale rappresentanza spetta al Vicepresidente. Suoi compiti sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- valutare la regolarità di deleghe e diritti di voto;
- gestire i rapporti bancari e finanziari;
- gestire assunzioni, trasferimenti e licenziamenti del personale dipendente.

Il Presidente può delegare, mediante atto scritto, qualsiasi membro dell'Associazione o del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività che gli competono. La delega si considera valida fino al momento della sua revoca. Nessun compenso è dovuto al Presidente per la carica svolta, salvo le spese sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 17

L'attività dell'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dai soli soci fondatori, tranne il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo può variare da un minimo di tre ad un massimo di sette. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci che provvederà alla sua sostituzione, tramite voto. Ove ritenuto dal Consiglio stesso, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci che, su proposta del Consiglio medesimo, potrà cooptare nuovi consiglieri anche tra soci non fondatori.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e svolge le seguenti funzioni:

- nominare tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e laddove necessario, un Tesoriere, determinandone le rispettive attribuzioni di funzioni;
- attuare sul piano operativo, le indicazioni programmatiche approvate dall'assemblea dei soci;
- il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione o meno delle istanze di associazione;
- deliberare in ordine alla nomina di soci onorari;
- deliberare in ordine alla esclusione dei soci per indegnità o morosità ed alla perdita della qualifica di socio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare termini e modalità di pagamento della quota associativa e della partecipazione attiva all'Associazione;
- redigere annualmente, in via obbligatoria, il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il rendiconto preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- costituire sezioni dell'Associazione e nominarne o revocarne i Direttori;
- nominare o revocare i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'Associazione.

Articolo 19

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, o che ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni – da adottarsi sempre con voto palese – occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio Direttivo non possono delegare a terzi la propria partecipazione. Il Consiglio Direttivo può riunirsi attraverso mezzi telematici di videoconferenza (od altri idonei) ed il voto può essere espresso attraverso di questi o altro mezzo elettronico. Delle riunioni del Consiglio, sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per le cariche assunte, salvo le spese sostenute e documentate.

Articolo 20

Il Tesoriere, se nominato, esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio, annota su appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi. Egli, insieme al Presidente, ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito e più precisamente a firma singola per operazioni di ordinaria amministrazione (apertura di conti correnti bancari o postali, operazioni di versamento e prelevamento in contanti e/o assegni e qualunque altro mezzo, ecc...) entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea dei soci. Il Tesoriere vigila inoltre sulla corretta gestione del patrimonio da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente, eventualmente sottoponendo ai soci eventuali atti o fatti contrari alle finalità dell'Associazione o che comunque ne pregiudichino il decoro o il buon andamento. Le funzioni del Tesoriere possono essere svolte anche dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Segretario. Detta attribuzione di funzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Per il conseguimento del suo oggetto sociale l'Associazione possiede un suo patrimonio sociale. Esso consiste in:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, lasciti, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi per attività istituzionale;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, derivanti da attività marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio,, dietro decisione del Consiglio Direttivo, può essere in parte vincolato in titoli, o in beni mobili ed immobili, sempre sotto l'amministrazione statutaria. Si fa divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o di enti non commerciali che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si fa inoltre obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato all'Associazione di avere rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopi di lucro.

Articolo 22

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario consuntivo, completo anche con la relazione degli amministratori, e lo sottopone, unitamente alla relazione del Tesoriere, alla decisione dei soci da prendersi entro il 30 aprile successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Articolo 23

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio dovrà, dopo la liquidazione, avvenire ai fini di utilità sociale, a favore di Onlus o di enti non commerciali che perseguono lo stesso scopo sociale o analoghe finalità.

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Sant'Arcangelo, 16 Settembre 2016

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori insieme con l'Atto Costitutivo e viene qui sottoscritto.

Francesco Rao _____

Alessandra Lucca _____

Chiara Micca _____

Daniel Krebs _____

Michele D'Amario _____

Elisabetta Albertinale _____